DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE E DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DEI MERCATI MOBILIARI

Art. 21

Mercato delle valute

Fermo quanto previsto dal testo unico delle norme di legge in materia valutaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, il Ministro del tesoro, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 disciplina il mercato dei cambi e le relative operazioni che si svolgono, nonche' le forme di vigilanza su detto mercato e le attribuzioni della Banca d'Italia. A tal fine possono essere richiesti dati e notizie agli intermediari professionali autorizzati e agli altri operatori.

Versione in vigore dal 5 gennaio 1991, non più in vigore dal 1 luglio 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina dell'attivita' di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari
Estremi	Legge 2 gennaio 1991, n. 1
Titolo	II — Disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-dell-attivita-di-intermediazione-mobiliare-e-disposizioni/art-21-mercato-delle-valute/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it